



**FSC**

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione

2007/2013



**FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE, SEGNALETICA E ARREDI UFFICI E SPAZI  
COMUNI DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA DI SCAMPIA**

**CAPITOLATO TECNICO**

**CUP B65I110000480001 – CIG 9500850D6F**

2007/2013

## Indice

<b>CAPO I - oggetto ed ammontare dell'appalto - descrizione delle attrezzature da fornire .....</b>	<b>2</b>
Art. 1) disposizioni generali.....	2
Art. 2) oggetto e consistenza dell'appalto.....	2
Art. 3) caratteristiche delle attrezzature .....	2
Art. 4) ammontare dell'appalto .....	2
Art. 5) osservanza di leggi, decreti e regolamenti.....	2
Art. 6) oneri ed obblighi diversi a carico della ditta .....	3
<b>CAPO II - disposizioni particolari e modalità riguardanti l'appalto .....</b>	<b>3</b>
Art. 7) ordine da tenersi nell'esecuzione della fornitura.....	4
Art. 8) eventuali forniture non previste .....	4
Art. 9) responsabilità verso terzi.....	4
Art. 10) cauzione definitiva per contratto .....	4
Art. 11) garanzia .....	4
<b>CAPO III - misurazioni e valutazione delle forniture - verifiche e prove.....</b>	<b>5</b>
Art. 12) norme per la valutazione degli arredi e degli accessori.....	5
Art. 13) deposito temporaneo del materiale oggetto della fornitura .....	5
Art. 14) verifiche, prove in corso d'opera e accertamento della regolare fornitura .....	5
<b>CAPO IV - liquidazione della fornitura .....</b>	<b>6</b>
Art. 15) fatturazione e pagamenti .....	6
Art. 16) tempo utile per l'ultimazione della fornitura - penale per ritardo .....	6
Art. 17) referente dell'appalto e modalità di esecuzione della fornitura .....	6
Art. 18) avvio dell'esecuzione anticipata della prestazione .....	7
Art. 19) obbligo della denuncia della persona incaricata a riscuotere.....	7
Art. 20) domicilio legale .....	7
Art. 21) risoluzione del contratto.....	7
Art. 22) disposizioni generali relative ai prezzi.....	8
Art. 23) responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto .....	8
Art. 24) obblighi di riservatezza .....	8
Art. 25) divieto cessione del contratto e subappalto.....	9
Art. 26) rapporti contrattuali.....	9
Art. 27) tutela dei dati personali.....	9
Art. 28) spese contrattuali.....	10
Art. 29) foro competente .....	10

2007/2013

## CAPO I - oggetto ed ammontare dell'appalto - descrizione delle attrezzature da fornire

### Art. 1) disposizioni generali

Il presente capitolato stabilisce norme, prescrizioni e oneri generali inoltre determina le condizioni tecniche per la fornitura in opera e la valutazione di tende, segnaletica e arredi uffici e spazi comuni da fornire per la sede universitaria di Scampia.

### Art. 2) oggetto e consistenza dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di tende, segnaletica e arredi necessari per il completamento dell'allestimento delle aule e degli spazi comuni così come riportate negli elaborati di progetto. Esso comprende oltre alla fornitura anche il montaggio degli arredi ed accessori in opera tali da risultare perfettamente funzionanti. Sono compresi nella fornitura il trasporto, il carico, lo scarico, il servizio di facchinaggio, il montaggio, lo smaltimento degli imballaggi, la pulizia post-montaggio degli arredi e dei locali, e quant'altro necessario a consentire l'esecuzione della fornitura in opera a perfetta regola d'arte.

L'importo complessivo dell'appalto, al netto di IVA, è pari ad € 629.534,50.

### Art. 3) caratteristiche delle attrezzature

Gli arredi e gli accessori dovranno essere costruiti con materiali di ottima qualità, rifiniti a perfetta regola d'arte e dovranno corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati.

Le caratteristiche richieste per gli elementi da fornire sono riportate negli elaborati tecnici

Gli elementi devono intendersi forniti in opera e, ove occorra, resi fissi con opportuni sistemi che consentano la possibilità di un loro eventuale successivo spostamento.

Le indicazioni contenute negli elaborati di progetto devono intendersi di carattere generale potendosi raggiungere gli stessi obiettivi con sistemi e lavorazioni equivalenti.

I dati metrici richiesti non sono tassativi ma devono intendersi indicativi; gli arredi e gli accessori, comunque, devono rispondere alla funzione cui sono destinati e le dimensioni devono necessariamente adeguarsi allo stato dei luoghi.

### Art. 4) ammontare dell'appalto

L'importo contrattuale risulterà determinato dall'applicazione, alla quantità di arredi e di accessori da fornire, dei prezzi riportati negli elaborati tecnici.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nel caso si renda necessario, di aumentare o di diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto senza che la società affidataria possa opporre eccezioni di sorta. Di conseguenza l'importo della fornitura potrà variare tanto in più quanto in meno sia per l'esecuzione di alcune forniture non previste, previo l'iter autorizzatorio di cui al successivo art. 8, sia per l'aggiunta o la soppressione di altre previste, senza che la ditta aggiudicataria possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi e di indennizzi di qualsiasi natura e chiedere prezzi diversi.

### Art. 5) osservanza di leggi, decreti e regolamenti

La ditta dovrà in ogni caso attenersi alle norme tecniche e di prevenzione incendi inerenti all'edilizia scolastica ed ai locali di pubblico spettacolo (per analogia) e ad ogni altra norma applicabile all'appalto.

L'appalto è soggetto alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 50/2016. (Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), nelle Linee Guida ANAC, nelle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

2007/2013

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni del presente capitolato e da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro - applicabile alla fornitura in oggetto.

La stazione appaltante, in caso di accertata inadempienza della ditta a quanto sopra riportato, si riserva il pieno diritto di sospendere in tutto o in parte i pagamenti maturati fino a quando la ditta stessa non avrà soddisfatto nella maniera più completa agli obblighi assunti.

#### **Art. 6) oneri ed obblighi diversi a carico della ditta**

Oltre agli oneri di cui al presente capitolato, sono a carico della ditta gli oneri ed obblighi seguenti:

1. tutte le spese relative alla gara, alla stipula e registrazione del contratto;
2. la formazione del cantiere, attrezzato con i necessari impianti, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione delle fasi di installazione, nonché della pulizia dei locali interessati;
3. le eventuali opere necessarie all'esecuzione delle forniture, l'avviamento dei sistemi, nonché l'addestramento del personale destinato alla gestione dei sistemi stessi;
4. l'esecuzione a sue spese presso i propri laboratori, o in mancanza presso gli istituti incaricati, di tutte le prove che la stazione appaltante potrà ordinare sui manufatti;
5. l'adozione, nell'esecuzione delle lavorazioni, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette alle stesse e dei terzi nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla ditta aggiudicataria restandone sollevata la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla sorveglianza, la ditta, pertanto, è obbligata, prima della consegna e del montaggio delle attrezzature, a redigere il POS ed a consegnarne copia al DEC;
6. l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi ed accordi contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, e di tutte le altre disposizioni vigenti nella fase esecutiva dell'appalto;
7. l'osservanza di tutte le norme relative all'assunzione della mano d'opera;
8. provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità al ricevimento, allo scarico e al trasporto di tutti gli elementi nei luoghi di deposito, od a piè d'opera, secondo le disposizioni del DEC della fornitura, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto della stazione appaltante. I danni che per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo della ditta;
9. consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla stazione appaltante, senza che la ditta abbia perciò diritto a speciali compensi. La ditta potrà richiedere la redazione di un apposito verbale circa lo stato degli arredi e degli accessori, per essere garantita dai possibili danni che potessero derivare agli stessi;
10. lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature e dei materiali residui;
11. la messa a disposizione del DEC della fornitura degli apparecchi, degli strumenti di controllo e della necessaria manodopera per le misure e le verifiche in corso d'opera ed in fase di accertamento della regolare fornitura;
12. il trasporto a rifiuto, presso discariche autorizzate, (compreso l'eventuale onere di discarica), dei materiali di risulta provenienti dagli imballaggi e dalle confezioni a protezione degli arredi e degli accessori.

#### **CAPO II - disposizioni particolari e modalità riguardanti l'appalto**

2007/2013

#### **Art. 7) ordine da tenersi nell'esecuzione della fornitura**

In genere la ditta avrà la facoltà di sviluppare le forniture e le installazioni nel modo più conveniente per darle perfettamente compiute nel termine contrattuale purché, a giudizio del personale di sorveglianza, tale modo non sia pregiudizievole alla loro buona riuscita e agli interessi della stazione appaltante.

La ditta è tenuta ad elaborare entro 15 gg. dal verbale di consegna, un programma dettagliato di consegna e montaggio degli arredi e degli accessori; i termini intermedi di detto programma, oltre quello finale, dovranno considerarsi impegnativi ai fini contrattuali.

Gli arredi mobili andranno collocati nella posizione indicata dagli elaborati di progetto, salvo diversa indicazione del DEC della fornitura.

#### **Art. 8) eventuali forniture non previste**

Per la fornitura di arredi ed accessori i cui prezzi non siano contemplati nell'elenco contrattuale, la ditta presenterà la relativa offerta e, dopo l'accertamento della congruità e l'approvazione da parte del RUP, potrà procedersi alla fornitura.

#### **Art. 9) responsabilità verso terzi**

La ditta appaltatrice è unica responsabile di tutti gli eventuali danni verso le amministrazioni pubbliche o private o verso terzi che comunque derivassero nelle fasi di montaggio esonerando da ogni responsabilità civile e penale la stazione appaltante ed il personale di sorveglianza.

L'opera di quest'ultima deve ritenersi limitata all'accertamento delle qualità dei materiali e della buona esecuzione dei manufatti e non dei mezzi d'opera per ottenerle, dovendo la ditta di sua iniziativa, adottare gli adatti mezzi d'opera e prendere tutte le precauzioni per prevenire gli infortuni ed evitare danni di qualsiasi genere.

#### **Art. 10) cauzione definitiva per contratto**

Prima della stipula del contratto, a garanzia degli obblighi assunti, l'aggiudicatario dovrà costituire la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del Decreto Legislativo n.50/2016, pena la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

Tale cauzione dovrà contenere espressamente dichiarazione del garante:

1. di rinunciare al termine semestrale previsto al comma 1 dell'articolo 1957 del Codice Civile;
2. di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;
3. l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La cauzione definitiva conserva, in ogni caso, la sua validità fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, fermo restando quanto sancito dal citato articolo 103, del Decreto Legislativo n. 50/2016, in ordine al progressivo svincolo della stessa.

La stazione appaltante potrà escutere la cauzione, nel caso si verifichi la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

In ogni caso la stazione appaltante ha facoltà di chiedere all'impresa affidataria la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

#### **Art. 11) garanzia**

La garanzia deve essere di durata non inferiore due anni a far tempo dalla data del certificato di regolare esecuzione della fornitura. L'emissione del certificato di regolare esecuzione non esonera la ditta fornitrice dal rispondere d'eventuali difetti, non emersi nel periodo precedente alla data del predetto certificato, che dovranno essere prontamente eliminati; in mancanza la stazione appaltante potrà provvedervi direttamente con oneri a carico della ditta che saranno detratti direttamente dalla rata di saldo e/o dalle cauzioni prestate.

2007/2013

Durante il periodo di garanzia, l'onere della manutenzione degli arredi, degli impianti e sistemi realizzati è a carico della ditta aggiudicataria, che è tenuta a porre rimedi senza ritardi, ed a proprie spese, ad ogni difetto o inconveniente che pregiudica il corretto funzionamento delle forniture.

La garanzia dovrà coprire qualunque intervento riguardante le forniture realizzate. Sono esclusi dalla garanzia solo ed esclusivamente le riparazioni di guasti derivanti da deterioramenti o danni procurati dall'esercizio dell'apparecchiatura in condizioni di lavoro al di fuori delle specifiche dei costruttori delle singole parti.

Dalla data del certificato di regolare esecuzione e per tutto il periodo di garanzia, la ditta aggiudicataria assume l'obbligo di:

1. intervenire entro 4 ore dalla richiesta inoltrata a mezzo PEC o chiamata telefonica effettuando la riparazione delle apparecchiature, la sostituzione delle stesse, o comunque ripristinando la piena funzionalità ed operatività degli arredi, dei sistemi e/o apparecchiature;
2. intervenire entro 4 ore dalla richiesta inoltrata a mezzo PEC o chiamata telefonica risolvendo qualsiasi problema di natura sistemistica e/o software; tale servizio può essere svolto anche in remoto, con oneri a carico della ditta.
3. garantire la presenza di uno specialista il loco nel caso di anomalie persistenti.
4. eseguire un intervento di manutenzione programmata con cadenza semestrale al fine di verificare la corretta funzionalità di tutti gli arredi e gli accessori, rilasciando un apposito attestato di verifica.

Durante il periodo di garanzia l'affidatario del contratto sarà informato tempestivamente dalla stazione appaltante su eventuali disfunzioni e/o anomalie che si siano verificate, indicandone le specifiche caratteristiche.

Nel caso in cui durante il periodo di garanzia, vizi di materiali o deficienze di esecuzione determinino l'indisponibilità degli impianti, o di loro parti, per periodi superiori a dieci giorni, la garanzia sarà prolungata per un tempo corrispondente a detto periodo.

Qualora la ditta ritardi nell'eseguire gli interventi, la stazione appaltante, fermo restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 16 ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno, si riserva la facoltà di far eseguire a terzi gli stessi, addebitando alla ditta le spese sostenute.

### **CAPO III - misurazioni e valutazione delle forniture - verifiche e prove**

#### **Art. 12) norme per la valutazione degli arredi e degli accessori**

Tutti gli arredi e gli accessori saranno compensati applicando alle relative quantità il corrispondente prezzo risultante dal prezzo indicato negli atti tecnici di progetto.

#### **Art. 13) deposito temporaneo del materiale oggetto della fornitura**

Qualora richiesto dal DEC la sistemazione ed il montaggio di parte degli arredi e degli accessori potrà essere differito per un periodo comunque non superiore a sei mesi, con deposito del materiale imballato in locali all'uopo individuati dalla stazione appaltante. Nel contempo alla ditta sarà corrisposto l'importo dell'80% degli arredi ed accessori non montati.

#### **Art. 14) verifiche, prove in corso d'opera e accertamento della regolare fornitura**

La rispondenza degli elementi forniti alle richieste dal presente capitolato tecnico sarà esplicitamente dichiarata in un documento sottoscritto dal legale rappresentante della ditta. Tale rispondenza potrà essere controllata su campioni prelevati dal personale preposto alla sorveglianza nell'ambito della fornitura e sottoposti alle prove per le opportune verifiche di conformità alle norme.

Qualora l'accertamento della regolare fornitura non risultasse positivo per una o più elementi, la ditta sarà tenuta a sua cura e spese, a rimuovere gli elementi giudicati inadatti e ad approntare e consegnare nuovi elementi in sostituzione, entro il termine stabilito dal RUP.



Al termine delle suindicate verifiche sarà emesso, entro sei mesi a decorrere dall'ultimazione, il certificato di conformità della fornitura redatto dal DEC e vistato dal RUP.

#### **CAPO IV - liquidazione della fornitura**

##### **Art. 15) fatturazione e pagamenti**

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Prima dell'emissione della fattura relativa dell'importo delle forniture eseguite la ditta dovrà presentare i seguenti documenti:

- dichiarazione di conformità delle attrezzature fornite a quelle previste dal progetto;
- eventuali dichiarazioni di conformità in merito alle opere impiantistiche realizzate.

In caso di assenza o incompletezza della suindicata documentazione la ditta non potrà procedere all'emissione della fattura.

Le fatture dovranno essere intestate al COMUNE DI NAPOLI con gli estremi che saranno riportati nel contratto d'appalto e riportare obbligatoriamente i riferimenti dei codici CUP e CIG;

La trasmissione della fattura elettronica deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Il termine di pagamento è pari a 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili della stazione appaltante.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Le eventuali penali saranno applicate mediante corrispondente decurtazione dal primo pagamento utile; la stazione appaltante, in caso di applicazione delle penali, si riserva comunque la facoltà di chiedere all'impresa il risarcimento del danno ulteriore.

##### **Art. 16) tempo utile per l'ultimazione della fornitura - penale per ritardo**

Il tempo utile per la consegna in opera della fornitura è fissato in sessanta (60) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione della fornitura.

In caso di completamento della fornitura oltre il termine stabilito, a meno che il ritardo non sia dovuto alla stazione appaltante, alla ditta sarà applicata per ogni giorno di ritardo una penale del 1% sull'importo delle attrezzature in corso di fornitura, salvo l'eventuale maggior danno.

Nel caso l'inadempimento perduri per più di 30 giorni, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto o di consentire una dilazione temporale utile per l'ultimazione della fornitura, raddoppiando, in tal caso, la penale per l'intero periodo.

La ditta è soggetta all'applicazione delle penali ogni qualvolta non ottemperi o ottemperi con ritardo agli obblighi derivanti dalla prestazione di garanzia di cui al precedente art. 11 del presente capitolato. La penale, pari a euro 150,00 (euro centocinquanta/00), sarà calcolata per ogni giorno di ritardo oltre le 24 ore e sarà applicata a decorrere dalla scadenza del termine delle 24 ore dalla richiesta di intervento tecnico, o dalla data fissata per le verifiche semestrali, fino al giorno in cui la ditta non provveda ad eliminare l'inadempimento o ad eseguire la visita di verifica. L'importo della penale sarà prelevato dalla cauzione definitiva. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

##### **Art. 17) referente dell'appalto e modalità di esecuzione della fornitura**

2007/2013

La Società aggiudicataria dovrà entro il termine indicato dal RUP fornire il nominativo del *Referente* dell'appalto, che sottoscriverà insieme al RUP il verbale di avvio dell'esecuzione, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i come successivamente specificato.

La consegna dovrà avvenire nei luoghi indicati nel presente capitolato ("Complesso universitario Scampia" sito in Napoli nel quartiere Scampia).

Il RUP, successivamente alla stipula del contratto, in accordo con il referente dell'appalto redigerà un piano di attuazione della fornitura, i luoghi e la modalità della consegna.

Le bolle di consegna delle attrezzature (D'TT), debitamente datate e numerate, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovranno riportare, oltre alla descrizione del prodotto e la relativa quantità, gli estremi del contratto, nonché la data dell'ordine.

La società effettuerà la consegna a proprio rischio e si farà carico delle spese eventualmente sostenute per la stessa.

Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate al RUP.

#### **Art. 18) avvio dell'esecuzione anticipata della prestazione**

Su autorizzazione del RUP, il DEC, ai sensi art. 32 co. 8 del Dlgs 50/2016 smi, potrà dare avvio all'esecuzione anticipata della prestazione nelle more della stipula del contratto, previa costituzione del deposito della garanzia definitiva di cui all'articolo 10.

#### **Art. 19) obbligo della denuncia della persona incaricata a riscuotere**

È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di comunicare tempestivamente alla stazione appaltante, l'avvenuta decadenza o cessazione a qualsiasi titolo della persona incaricata a riscuotere.

Resta inteso che, in difetto di tale notizia, la stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti alla persona decaduta o cessata a qualsiasi titolo.

#### **Art. 20) domicilio legale**

L'appaltatore si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale la stazione appaltante potrà inviare, notificare e comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in corso, con espresso esonero della stazione appaltante da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad esso non imputabile.

#### **Art. 21) risoluzione del contratto**

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente e nel presente capitolato tecnico, la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile – clausola risolutiva espressa – anche nei seguenti casi:

- in caso di mancata consegna della fornitura per causa non imputabile alla stazione appaltante;
- in caso di reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali richiamate nell'art. 16 del presente capitolato;
- reiterate e gravi violazioni degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo all'appaltatore;
- in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli alti strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- in caso di contravvenzione al divieto di cessione del contratto di cui all'art. 25;
- in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento del Comune di Napoli;
- nelle ipotesi previste dal Protocollo di legalità;
- annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale;
- nell'ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico dell'impresa affidataria, l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in

2007/2013

giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto, si procederà all'incameramento della cauzione, fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Si precisa, infine, che nel contratto eventualmente stipulato in pendenza di ricorso giurisdizionale, sarà inserita una clausola risolutiva espressa relativa all'ipotesi di annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

#### **Art. 22) disposizioni generali relative ai prezzi**

I prezzi riportati nel progetto devono essere accettati dalla ditta e si intendono formulati in base a calcoli di propria convenienza, senza restrizione alcuna, a tutto suo rischio. Essi sono remunerativi di ogni spesa generale e particolare, nessuna esclusa, e comprensivi di tutti gli oneri per dare la fornitura completa in opera (imballo, carico, trasporto, scarico, sollevamento, messa in opera ed imposte, esclusa I.V.A.). Gli stessi in quanto riferiti a forniture ed installazioni di arredi ed accessori realizzabili in tempi ristretti, resteranno comunque fissi ed invariabili e, pertanto non suscettibili di revisione anche se derivanti da aumento dei costi di mercato.

#### **Art. 23) responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto**

Le attività di impulso, coordinamento e controllo relative a ciascuna delle fasi in cui si articola l'intero procedimento sono effettuate dal RUP.

Le attività di direzione, di controllo dell'esecuzione del contratto, di verifica della regolare esecuzione dello stesso da parte dell'appaltatore e dell'esecuzione della fornitura in conformità ai documenti contrattuali, sono effettuate al DEC.

Quest'ultimo svolgerà tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee Guida ANAC oltre che dal presente capitolato.

#### **Art. 24) obblighi di riservatezza**

La società aggiudicataria avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

La società, si impegna, altresì, a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze di cui venga eventualmente in possesso nel corso del rapporto contrattuale, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalla società, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

La società contraente sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando l'incameramento della cauzione e salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia.

2007/2013

### **Art. 25) divieto cessione del contratto e subappalto**

Il subappalto è consentito nei limiti di legge. In caso di subappalto l'affidatario resta responsabile, nei confronti della stazione appaltante, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

È vietata la cessione del contratto.

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto d'appalto, nei limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, degli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, ferma restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

### **Art. 26) rapporti contrattuali**

Salvo diverse disposizioni, la stazione appaltante, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche per l'esecuzione del contratto attraverso il DEC, il cui nominativo sarà riportato nel medesimo contratto o nel verbale di avvio della prestazione.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con la società il verbale di inizio delle attività, dovrà controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti ivi richiamati, dovrà controllare, in accordo con i competenti uffici della stazione appaltante, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi al quadro normativo vigente.

La società dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale la stazione appaltante possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

A tal fine, la società, si impegna a designare, per iscritto, a suo totale carico ed onere, il Referente dell'appalto che provvederà, per conto della stessa, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del DEC e del RUP.

### **Art. 27) tutela dei dati personali**

Coerentemente con quanto sancito dal Decreto legislativo 196/2003 e s.m.i., come integrato con D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del citato Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i., alla stazione appaltante compete altresì l'obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali. Finalità del trattamento operato dalla stazione appaltante: il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti di materia di gestione degli appalti.

Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della stazione appaltante necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare: i dati personali della ditta riportati negli atti di affidamento sono raccolti, letti e conservati ai fini dell'espletamento delle procedure di verifica dei requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico economica del concorrente all'esecuzione del servizio, oltre che per la stipula e l'esecuzione del contratto e per tutti gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. L'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l'impossibilità della stazione appaltante a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.

**Dati sensibili e giudiziari:** Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.. Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti

2007/2013

nell'ambito dell'accertamento del requisito di idoneità morale dei partecipanti, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, espressamente consentito giusta Autorizzazione 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto prescritto nell'Autorizzazione medesima.

Qualora la stazione appaltante venga a conoscenza, ad opera dell'interessato di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i. non potranno essere utilizzati in alcun modo.

**Modalità del trattamento:** I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, ed inseriti nelle pertinenti banche dati (fornitori, contratti, contabilità e finanza) cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, i responsabili e gli incaricati degli uffici della stazione appaltante.

**Ambito di comunicazione:** I dati potranno essere comunicati: a istituti bancari per la gestione dei pagamenti; a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali; a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla stazione appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici; ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di verifica della regolare esecuzione che verranno di volta in volta costituite; al Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) e al CNIPA, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 241 del 07/08/90 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 5°, del D.Lgs.196/2003 e s.m.i.

Il nominativo della ditta affidataria ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi tramite il sito internet [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it); Titolare del trattamento: è COMUNE DI NAPOLI - Palazzo S. Giacomo – Piazza Municipio – Napoli

#### **Art. 28) spese contrattuali**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell'appaltatore.

#### **Art. 29) foro competente**

In caso di controversie la competenza esclusiva è del Foro di Napoli.